## CAMERA DEI DEPUTATI - N. 647

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MARZI FERNANDO, TRUZZI, PREARO, FRANZO, ARMANI, PUCCI ERNESTO, CASTELLUCCI, GRAZIOSI, BUFFONE, RINALDI, SANGALLI, STELLA, DE LEONARDIS

Presentata il 23 ottobre 1963

Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti

Onorevoli Colleghi! — Con l'entrata in vigore della legge del 9 gennaio 1963, n. 9, se vi è stato un positivo e immediato risultato sociale ed economico con l'aumento delle pensioni nel settore dei coltivatori diretti, ora con la notificazione del pagamento degli arretrati 1962 e il conguaglio 1963 dei contributi, si è creato un notevole scompiglio e difficoltà nel pagamento.

Si riconosce che occorreva del tempo per l'applicazione della legge in quanto si sono dovute fare prima le denunce aziendali, per le quali bisogna ricordare che si sono chieste, da parte delle organizzazioni di categoria, varie proroghe; ma il fatto che il pagamento dei contributi avvenga in sole due rate, e dopo una annata agraria che purtroppo è stata sfavorevole in tutto il territorio italiano e per quasi tutti i prodotti, questo non è materialmente superabile per moltissime piccole aziende.

Già in occasione dell'approvazione della legge si ebbe modo di rilevare che si modificava l'impostazione della contribuzione in modo radicale e di fondo: forse con troppa fretta e senza avere il tempo di rilevare tutti gli effetti.

Si era allora di fronte alla esigenza di soddisfare l'attesa, anche troppo lunga, dell'aumento della pensione di centinaia di migliaia di anziani coltivatori; era stata insediata da poco la Commissione di studio per la riforma di tutto il settore pensionistico e si concluse con l'approvazione della legge che concedeva l'aumento auspicando però, di ritornare sull'argomento con leggi di correzione e perfezionamento.

Si potrebbe pensare e criticare che una rateizzazione dei contributi si potrebbe fare in via amministrativa, ma c'è il problema non solo della rateizzazione, ma anche quello di assicurare subito la pensione agli aventi diritto senza dover attendere il pagamento di tutte le quote di contributo.

Ecco quindi collegato nella proposta l'uno e l'altro problema, facendo presente che l'I. N. P. S. in questo caso eccezionale, data la situazione economica dell'agricoltura in questo momento, deve superare ogni difficoltà. L'eventuale mancato pagamento dei contributi è trattenibile sulla pensione diretta o su quella di reversibilità.

Per queste ragioni molto semplici e che riteniamo conosciute da tutti, auspichiamo la più sollecita approvazione. IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

I contributi assicurativi previsti dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a carico dei coltivatori diretti per gli anni 1962 e 1963, vengono rateizzati in 8 rate sino al 31 dicembre 1964, rimanendo salvo il diritto, in via straordinaria per coloro che vanno in pensione, di percepirla con la presentazione della documentazione della iscrizione a ruolo.